città di Gallarate

REGOLAMENTO

CONSULTA DEGLI ANZIANI

Art. 1 ISTITUZIONE E SEDE

1. L'Amministrazione Comunale promuove la Consulta delle persone anziane, al fine di promuoverne la piena integrazione sociale.
2. Il Consiglio comunale, con apposito delibera, istituisce la Consulta.
3. La Consulta ha sede nel Palazzo Comunale.

Art. 2 FINALITÀ

1. La Consulta ha lo scopo di promuovere un rapporto permanente con le Istituzioni e gli Enti presenti sul territorio per attuare un piano integrato di interventi sulle politiche sociali a favore dei cittadini anziani, al fine di integrare e arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di competenze specifiche.
2. La Consulta, in particolare si propone di:
   a) collaborare con l'Amministrazione Comunale per perfezionare le proposte relative alle politiche sociali rivolte alle persone anziane;
   b) consentire ai cittadini anziani di rimanere attivamente impegnati nel contesto sociale;
   c) sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulle tematiche relative alla diffusione di una cultura che valorizzi gli anziani;
   d) formulare proposte ed iniziative atte ad agevolare lo sviluppo di interventi finalizzati a garantire l'autonomia della terza età;
   e) realizzare un miglioramento nella qualità della comunicazione e nella reciproca informazione in ordine a problemi, servizi ed iniziative che investano la tutela dei diritti dei cittadini anziani (e, più in generale, gli interessi dell'intera collettività).

Art. 3 FUNZIONI

1. Alla Consulta sono attribuite le seguenti funzioni:
   a) promuovere iniziative di conoscenza (raccolta e analisi sui dati della terza età, osservazione dei problemi sociali, sanitari e ambientali) della realtà del mondo degli anziani, avvalendosi anche di organismi e associazioni di volontariato impegnati nel settore;
   b) promuovere seminari, incontri, dibattiti sui problemi inerenti la condizione degli anziani, di concerto con l'Amministrazione Comunale;
   c) elaborare proposte sia autonomamente che su richiesta del Consiglio Comunale e della Giunta.

Art. 4 COMPOSIZIONE

1. La Consulta è composta da:
- Il Sindaco o un suo delegato;
- un Consigliere Comunale di maggioranza ed un Consigliere Comunale di minoranza, nominati dal Sindaco su indicazione della Conferenza dei Capigruppo;
- massimo quattro rappresentanti (membro effettivo e supplente) delle associazioni di anziani maggiormente rappresentative del territorio e/o che operano a favore delle stesse, nominati dal Sindaco su indicazione della Conferenza dei Capigruppo;
- massimo quattro cittadini residenti di età superiore ai 70 anni, nominati dal Sindaco su indicazione della Conferenza dei Capigruppo.

2. Possono partecipare alle riunioni della Consulta con diritto di intervento, il Presidente del Consiglio Comunale ed il Presidente della Commissione consiliare competente.
3. Nella composizione della Consulta e nella selezione degli organi, per quanto possibile, deve essere attuato il principio della rappresentanza di genere.
4. Ai componenti della Consulta non spetta alcun trattamento economico e /o di missione.
5. I candidati devono godere dei diritti civili e politici.

Art. 5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA

1. L'Amministrazione Comunale provvederà a dare pubblicità tramite specifico Avviso per la candidatura alla Consulta attraverso il sito istituzionale.
2. La domanda di partecipazione alla Consulta da parte delle associazioni e dei cittadini, di cui al precedente articolo, deve essere presentata al Sindaco.
3. La domanda, presentata secondo apposito modulo, deve essere corredata:
    - per le associazioni - della documentazione attestante la natura dell'associazione, i suoi scopi, l'effettiva presenza e operatività nel territorio comunale, le condizioni di bilancio, i nominativi dei relativi rappresentanti istituzionali e l'indicazione del rappresentante effettivo e del supplente per la Consulta;
    - per i cittadini – da una fotocopia della Carta d'Identità e da un Curriculum vitae.

Art. 6 DURATA

1. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio comunale.

Art. 7 INCARICHI E RESPONSABILITÀ

1. Il Sindaco, o il suo delegato, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni della Consulta, le convoca e le presiede.
2. Il Sindaco, o il suo delegato, presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio Comunale una relazione scritta sull'attività svolta dalla Consulta.

Art. 8 CONVOCAZIONE

1. La Consulta si riunisce:
   a) in via ordinaria, almeno ogni 6 mesi;
   b) in via straordinaria, quando lo richieda un terzo dei suoi membri effettivi, oppure quando lo richieda il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio Comunale.
2. La Consulta è convocata con avviso scritto, da far pervenire a tutti i suoi componenti, almeno 10 giorni prima della seduta, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione nonché dell'ordine del giorno.
3. Il Sindaco può invitare alle riunioni i rappresentanti degli organi comunali e i funzionari comunali, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno.
4. I membri che risulteranno assenti senza giustificazione per più di tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti.
5. Le riunioni della Consulta sono di norma pubbliche, salvo particolari sedute in cui si ritiene di dover tener presenti esigenze di riservatezza.
6. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
7. La Consulta decide con voto favorevole della maggioranza delle presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
8. La Consulta nomina, all'inizio di ogni incontro, un/una segretario/a che redige il verbale e registra le presenze. Il verbale della seduta precedente, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a, è approvato nella seduta successiva.